

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI ARC

AESA 15a versione 6 (ed. Agosto 2026) ed ENAC 15a versione 6 (ed. Agosto 2026)

AESA 15b versione 7 (ed. Agosto 2026) ed ENAC 15b versione 7 (ed. Agosto 2026)

AESA 15c versione 5 (ed. Agosto 2026) ed ENAC 15c versione 5 (ed. Agosto 2026)

AI FINI DELL'ESTENSIONE DELLA VALIDITA' DA PARTE DI IMPRESE APPROVATE

Note Generali

Le seguenti note sono destinate alla impresa EASA CAMO/CAO, in possesso degli appropriati privilegi (rif. CAMO.A.125(d)(4) / CAO.A.095(b)(4)), che provvede alla eventuale estensione del ARC (rif. M.A.902 e ML.A.902).

L'emissione del documento deve essere fatta compilandolo manualmente i blocchi relativi alla prima e seconda estensione oppure con l'uso di applicativi di office automation in uso oppure con sistema computerizzato, in accordo a quanto approvato nel CAME/CAE.

Il sistema per l'eventuale "digitalizzazione" del documento e/o successiva emissione con firma digitale da parte del personale dell'Impresa incaricato, deve essere in accordo ad una procedura contenuta nel CAME/CAE redatta tenendo conto dei contenuti del documento di guidance "Guidelines on the use of electronic documents, records, and signatures", issue 1 datato 4 Maggio 2023, come revisionato, (brevemente indicate con eCAW) pubblicato da EASA in apposite FAQ (es. n. 137907) all'interno del gruppo di FAQ su "Interpretation and policy papers Continuing Airworthiness Regulations".

NOTA: Come evidenziato nella sua premessa, il materiale guida eCAW predisposto da EASA intende affrontare le funzionalità e le garanzie che i processi elettronici dovrebbero soddisfare. Non intende fornire i mezzi per approvare i mezzi hardware e software utilizzati a supporto dei processi elettronici, ma descrive i controlli a campione per la valutazione dei nuovi mezzi elettronici, che le parti interessate e le Autorità di aeronavigabilità competenti dovrebbero effettuare per verificare la conformità con i requisiti applicabili per il mantenimento della navigabilità. Per una transizione agevole all'uso di mezzi elettronici, qualsiasi parte interessata deve contattare la Struttura ENAC competente per la sorveglianza prima della transizione, al fine di raggiungere una comprensione comune del processo di attuazione e delle aspettative del sistema in questione e ottenere la relativa approvazione delle procedure aziendali nel CAME/CAE che lo governano e presiedono.

Le presenti note per la compilazione non intendono in alcun modo fornire indicazioni in merito alla titolarità ed alla sussistenza delle condizioni per estendere lo ARC in accordo alla applicabile normativa di riferimento. È responsabilità dell'Impresa appropriatamente approvata stabilirle in accordo alla applicabile normativa di riferimento e alle procedure approvate nel relativo manuale aziendale.

Nel caso dei modelli ENAC 15a/15b/15c, validi per gli aeromobili ai quali si applica il Regolamento ENAC ad-hoc "Requisiti nazionali sull'aeronavigabilità continua", valgono le stesse note generali e note di compilazione, dove i requisiti regolamentari applicabili e riferiti al Regolamento (EU) 1321/2014 vanno sostituiti con i corrispettivi nazionali identificati in accordo all'Articolo 3 - "Criteri di terminologia" e all'Articolo 1, comma 8, del citato Regolamento nazionale.

Nota 8 - Data di Rilascio

Tale data, da riportare nel formato bilingue esteso (es. “5 settembre 2027 (5 September 2027)”), è quella in cui lo ARC è esteso e coincide con quella riportata nel rapporto interno, in cui la persona incaricata dalla EASA CAMO/CAO ritiene di aver soddisfacentemente completato gli accertamenti richiesti per l'estensione.

Tale data identifica il nuovo punto di partenza della validità del ARC e stabilisce le tempistiche per la successiva verifica ai fini della seconda estensione o per la revisione dell'aeronavigabilità, che andrà eseguita entro la “data di scadenza” stabilita nella “Nota 9 – Data di Scadenza”.

Se lo ARC è scaduto, si potrà procedere alla sua estensione, purché:

- tutte le condizioni previste dalla Parte M oppure dalla Parte ML, come applicabile, per l'estensione del ARC siano soddisfatte, e
- poiché lo ARC dell'aeromobile è scaduto, nessuna attività di volo è stata intrapresa con detto aeromobile fintantoché l'attuale ARC non è esteso.

Nota 9 – Data di Scadenza

Il periodo di validità del ARC esteso è fissato in 1 anno e la nuova “data di scadenza” indica la data entro la quale, come applicabile, deve essere eseguita la revisione dell'aeronavigabilità o la successiva verifica per estendere la validità del ARC.

A seconda dei casi, è possibile che la distanza temporale tra la nuova “data di rilascio” e la nuova “data di scadenza” sia superiore ad 1 anno oppure che la distanza temporale tra la vecchia “data di scadenza” del ARC e la nuova “data di scadenza” del ARC sia inferiore ad 1 anno.

Tale data, da riportare nel formato bilingue esteso (es. “5 settembre 2028 (5 September 2028)”), segue il pattern della revisione dell'aeronavigabilità / estensione ed è determinata come segue:

1. quando la verifica per l'estensione è stata effettuata entro i 30 giorni antecedenti l'ultima “data di scadenza” (giorno e mese) del ARC, tale data viene calcolata prendendo l'ultima “data di scadenza” del ARC e aggiungendo 1 anno, senza dar luogo ad interruzione del pattern annuale di revisione dell'aeronavigabilità / estensione (es. data di scadenza precedente: “30 settembre 2027” = nuova data di scadenza: “30 settembre 2028” - in questo caso lo scarto temporale tra la “data di rilascio” per estensione e la nuova “data di scadenza” del ARC è superiore ad 1 anno);
2. se la verifica per l'estensione è stata effettuata con esito favorevole dopo la scadenza del ARC, il ciclo di revisione della aeronavigabilità / estensione sarà ripianificato e la “data di scadenza” viene calcolata partendo dalla data stabilita nella “Nota 8 – Data di Rilascio”, aggiungendo 1 anno e prendendo il giorno calendarialmente antecedente a quello risultante (es. data di rilascio per estensione: “15 ottobre 2027” = nuova data di scadenza: “14 ottobre 2028”).

Poiché lo ARC dell'aeromobile è scaduto, nessuna attività di volo può essere intrapresa con detto aeromobile fintantoché il nuovo ARC non è esteso.

3. se la verifica per l'estensione è stata effettuata con esito favorevole prima dei 30 giorni antecedenti la scadenza del ARC, anche in questo caso il ciclo di revisione della aeronavigabilità / estensione sarà ripianificato e la “data di scadenza” viene calcolata partendo dalla data stabilita nella “Nota 8 – Data di Rilascio”, aggiungendo 1 anno e prendendo il giorno calendarialmente antecedente a quello risultante (es. data di rilascio per estensione: “28 agosto 2027” = nuova data di scadenza: “28 agosto 2028” - in questo caso, la precedente “data di scadenza” del ARC è “30 settembre 2027”, quindi lo scarto temporale tra le due “data di scadenza” è inferiore ad 1 anno).

Nota 6-2 – Firma

Riportare in stampatello il nominativo della persona della EASA CAMO/CAO autorizzata ad attestare l'estensione del ARC e la firma leggibile della stessa.

Il certificato viene firmato dalla stessa persona che ha effettuato gli accertamenti.

Nota 7-2 – Autorizzazione n.

Riportare il numero dell'autorizzazione rilasciata dalla EASA CAMO/CAO allo specifico ARS o alla persona autorizzata (rif. CAMO.A.305(f) o figura autorizzata a tal fine per l'esercizio del privilegio CAO.A.95(b)(4)) che estende il certificato.

Tale numerazione deve individuare in modo univoco la persona cui si riferisce

A titolo di esempio: **IT.[XXX]-[ZZZ]-[YYYYYY]-[NNNN]**

dove:

XXX: sigla della struttura ENAC competente [*in passato Direzione/Ufficio Operazioni ("AO[X]" o "T[XX])*], ovvero *Direzione Territoriale / Ufficio Attività Aeronautiche ("A[XY]" o "U[ZW])*] che ha formalmente accettato lo ARS, oppure "ORG" se la persona in questione viene autorizzata dall'Impresa per l'esercizio del privilegio di estensione del ARC, o se l'ARS in questione è stato formalmente accettato dall'Impresa, con revisione dell'aeronavigabilità eseguita, in modo soddisfacente, direttamente sotto la sorveglianza di altro ARS, qualora tale procedura sia stata approvata dalla Struttura ENAC competente nel manuale dell'Impresa

ZZZ: specificare "ARS" o "Vc305(f)" per le Imprese EASA CAMO, o "CAO" per le Imprese EASA CAO

YYYYYY: parte numerica del numero dell'approvazione della EASA CAMO/CAO, da cui dipende l'ARS o la persona autorizzata ad estendere, con prefisso "Vc" per le CAMO, "Vd" per le CAO

NNNN: numero progressivo dell'autorizzazione

Nota 10 – Nome dell'Impresa approvata

Riportare la denominazione dell'Impresa EASA CAMO/CAO da cui dipende la persona che attesta l'estensione del ARC, come desumibile dall'atto costitutivo della società e coincidente con quanto riportato nel certificato EASA CAMO/CAO rilasciato all'Impresa approvata.

Nota 11 – Riferimento dell'Approvazione

Riportare il numero dell'approvazione dell'impresa EASA CAMO/CAO da cui dipende la persona che attesta l'estensione del ARC, come desumibile dal certificato EASA CAMO/CAO rilasciato all'Impresa.

Nota 12 – Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio

Riportare il numero totali di ore di volo accumulate dall'aeromobile (ore cellula) al momento in cui lo ARC è emesso.

Nella compilazione del modulo AESA 15a/15b, tale dato non deve essere riportato per i dirigibili a cui si applica la Parte M: in questo caso riportare la dicitura "Non richiesto / Not Required".

Nella compilazione del modulo AESA 15c, tale dato non deve essere riportato per i palloni e i dirigibili a cui si applica la Parte ML: in questo caso riportare la dicitura "Non richiesto / Not Required".